



Comune di Altavalle
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
RICOVERO DI PERSONE ANZIANE O INABILI
TOTALMENTE O PARZIALMENTE PRIVE DI
MEZZI DI SUSSISTENZA, AVENTI DOMICILIO
DI SOCCORSO NEL COMUNE DI ALTAVALLE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 05 DEL 24.03.2026

IL SINDACO
Matteo Paolazzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Premessa	3
Art. 1 - Oggetto del servizio	3
Art. 2 – Definizione capacità contributiva dell’utente	3
Art. 3 – Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell’utente	4
Art. 4 - Definizione della capacità contributiva dell’utente relativamente ai famigliari di cui l’art. 3	4
Art. 5 - Definizione capacità contributiva dei donatari	5
Art. 6 - Versamenti degli oneri dell’utente	5
Art. 7 – Quota mensile di pensione per l’utente	5
Art. 8 – Garanzie immobiliari	5
Art. 9 – Iscrizione ipotecaria	6
Art. 10 – Cessazione del servizio di ricovero	6
Art. 11 - Richiesta di intervento economico e istruttoria della domanda	6
Art. 12 - Assunzione dell’onere della retta	6
Art. 13 - Anticipazione della quota a carico dell’utente	6
Art. 14 – Variazioni della situazione economico/patrimoniale dell’utente in caso di integrazione della retta da parte del Comune	7
Art. 15 – Variazioni del nucleo familiare e/o della situazione economico/patrimoniale per i soggetti di cui all’art. 3	7
Art. 16 – Variazione della retta della struttura	8
Art. 17 – Esonero al concorso della retta	8
Art. 18 – Controllo delle dichiarazioni	8
Art. 19 – Entrata in vigore	8

Premessa

Il presente regolamento disciplina la definizione e l'erogazione dell'intervento economico integrativo da parte del Comune per il pagamento integrale o parziale della retta per il ricovero stabile in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) a favore di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi l'ultima residenza nel Comune di Altavalle. Ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 "alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in R.S.A. si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)".

Art. 1 - Oggetto del servizio e presupposti per l'intervento economico comunale

I principi base del presente regolamento sono i seguenti:

- a) l'intero onere economico per il ricovero stabile dell'ospite presso le strutture residenziali grava sul destinatario del servizio con il suo intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell'art. 536 c.c. e seguenti;
- b) in caso d'impossibilità dell'utente di provvedere a quanto sub comma a) per insussistenza parziale o totale di mezzi, l'integrazione economica deve essere fornita dai donatori e dai familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. e seguenti nel rispetto dell'ordine degli articoli citati;
- c) ove occorra ed in subordine rispetto ai punti a) e b), interviene il Comune in cui l'utente ha l'ultima residenza conosciuta, assumendosi gli obblighi collegati all'eventuale integrazione economica residuale.

Ai sensi della citata legge quadro 328/2000, il Comune si fa garante, per obbligo di legge verso le residenze assistenziali o istituti similari che ospitano il ricoverato, dell'anticipo fino a concorrenza dell'intera retta di ricovero, purché il ricoverato abbia sottoscritto antecedentemente apposita impegnativa ed anche gli obbligati per legge, sia per la parte spettante all'ospite che per quanto concerne ai coobbligati per legge ai sensi del precedente comma 1, lett. a) e b).

Il Comune interviene nel momento in cui non vi provvedano di fatto o per qualsiasi altra ragione gli obbligati per legge, con diritto ed obbligo di recupero nei confronti degli inadempienti e con costituzione di ipoteca sul patrimonio dell'ospite come specificato nell'articolo seguente.

Art. 2 – Definizione capacità contributiva dell'utente

La capacità di contribuzione da parte dell'utente deriva dalle condizioni economico/patrimoniali del medesimo e dei soggetti di cui al successivo art. 3.

Per la definizione della parte di retta a carico dell'utente sono considerate nel seguente ordine:

1. tutte le sue entrate (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi);
2. il suo patrimonio mobiliare;
3. il suo patrimonio immobiliare, secondo i criteri di seguito previsti.

Il patrimonio immobiliare viene preso in considerazione solo nel momento in cui le entrate ed il patrimonio mobiliare dell'utente siano insufficienti a coprire la retta mensile e viene valutato da personale tecnico incaricato dal Comune in forma di stima di massima, che verrà comunicata all'utente.

Fino alla concorrenza di tale valore di stima l'utente è considerato autonomo nel pagamento della retta mensile. Rimane salva la facoltà per gli interessati di chiedere al Comune un termine, non superiore a 60 gg., per produrre una perizia di stima asseverata.

Al verificarsi della concorrenza suddetta o comunque di atto di disposizione degli immobili con congruo valore da cui non consegua l'autonomia nel pagamento della retta dell'utente, lo stesso può presentare motivata richiesta di intervento economico da parte del Comune con le modalità indicate al successivo art. 10.

L'utente deve attuare ogni atto dispositivo sugli immobili in modo che possano dare una resa in termini di rendita periodica o capitale monetario ai fini del pagamento dell'intera retta.

Costituiscono eccezioni:

-casa di abitazione: l'utente costituisce ipoteca volontaria di valore adeguato, secondo disposizioni e schema predisposti dal Comune, al fine di beneficiare dell'anticipazione da parte del Comune al netto di tutte le entrate dell'utente come sopra definite;

-immobili posseduti in quota o comunque difficilmente vendibili e in ogni caso con una stima complessiva (della quota di proprietà dell'utente) inferiore alla soglia di Euro 20.000,00: sono valutati caso per caso, motivando opportunamente la mancata considerazione degli immobili medesimi ed esplicitando le eventuali condizioni da porre a carico dell'utente. In tutte queste situazioni si invitano comunque gli utenti e/o i loro familiari a vendere (o comunque far fruttare) gli immobili rimandando la definizione della situazione alla cessazione dal servizio di ricovero. In assenza degli adempimenti previsti da questo punto l'Amministrazione attiva le pertinenti procedure per il recupero delle risorse economiche eventualmente anticipate.

Art. 3 – Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'utente

Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare integralmente gli oneri, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate ai sensi del presente articolo, secondo gli articoli da 433 a 448 del Codice Civile.

Se anche il concorso del primo obbligato (coniuge) non risulta sufficiente, con lui concorrono o a lui si sostituiscono i congiunti ulteriormente obbligati e sempre in proporzione ai redditi posseduti, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Le persone obbligate, nell'ordine di cui all'articolo 433 del Codice Civile, sono le seguenti:

1. Il coniuge;
2. I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti.
4. I generi e le nuore;
5. Il suocero e la suocera;
6. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 4 – Definizione della capacità contributiva dell'utente relativamente ai familiari di cui l'art. 3

Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'utente si considerano le condizioni economico/patrimoniali dei familiari individuati dall'art. 3 sulla base del sistema di calcolo I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) cosiddetto "standard" o "ordinario" così come definito dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e s.m.i..

La capacità contributiva mensile dell'utente in relazione ai familiari di cui l'art. 3 è così determinata:

- per valori di I.S.E.E. "standard" o "ordinario" pari o inferiori a Euro 41.000,00, applicando l'aliquota dello 0,31%;
- per valori di I.S.E.E. "standard" o "ordinario" superiori a Euro 41.000,00 applicando l'aliquota dello 0,42%.

Non vengono considerate le condizioni economico/patrimoniali dei familiari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) possesso di certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare con valore inferiore od uguale ad Euro 6.000,00;
- 2) situazioni, opportunamente dimostrate e documentate, in cui l'utente abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti del familiare stesso (con conseguente non considerazione dell'intero nucleo del medesimo):
 - . gravi violenze in famiglia;
 - . fatti che hanno portato alla perdita della responsabilità genitoriale;
 - . dilapidazione del patrimonio della famiglia.

Art. 5 – Definizione capacità contributiva dei donatari

Per la valutazione della capacità contributiva del donatario si tiene conto dell'intero valore dei beni oggetto di donazione, fino alla compensazione, mese dopo mese, del valore della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 438 del Codice Civile.

La situazione economico/patrimoniale dei familiari di cui all'art. 3 non viene presa in considerazione fino all'esaurimento dell'ammontare della donazione.

Art. 6 – Versamenti degli oneri dell'utente

Gli oneri a carico dell'utente sono versati mensilmente direttamente dal medesimo e/o dai donatari e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo.

In particolare, gli importi ricollegabili all'art. 4 sono versati alla struttura di ricovero o al Comune, qualora quest'ultimo abbia anticipato, in tutto o in parte, quanto a carico dell'utente.

In caso di versamento inferiore a quanto dovuto secondo la capacità contributiva dell'utente vengono utilizzati per la copertura della retta anche i beni mobili dell'utente con ammontare inferiore ad Euro 2.500,00, altrimenti mantenuti nella disponibilità del medesimo per le spese di carattere straordinario od eccezionale che vanno al di là delle strette esigenze personali. L'utente, o chiunque ne abbia titolo, ha sempre la possibilità di proporre l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7 – Quota mensile di pensione per l'utente

All'utente che non abbia la capacità contributiva di cui al punto 2) per sostenere per intero la retta di residenzialità, è attribuita una quota mensile di Euro 100,00 per le strette esigenze personali, trattenendola dalla pensione. Nel caso in cui il medesimo non abbia nessuna entrata può chiedere un pari sussidio al Comune.

In entrambi i casi di cui al precedente paragrafo l'importo mensile incrementa quanto complessivamente dovuto dall'utente per il ricovero stesso.

La predetta quota di Euro 100,00 non viene attribuita nei seguenti casi:

- a) stipulazione di ipoteca volontaria sulla casa di abitazione di cui al precedente art. 2);
- b) possesso di immobili posseduti in quota o comunque difficilmente vendibili e in ogni caso con una stima complessiva (della quota di proprietà dell'utente) inferiore alla soglia di Euro 20.000,00 di cui al precedente art. 2);
- c) in tutte le ipotesi in cui il Comune debba recuperare importi anticipati che l'utente avrebbe dovuto versare.

Art. 8 - Garanzie immobiliari

Nell'eventualità che l'interessato (richiedente o ospite) risulti proprietario, comproprietario o usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi ed i concorsi di cui agli articoli precedenti non risultino sufficienti alla copertura integrale sopportata dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire alla copertura dell'onere stesso mediante la costituzione di garanzie, quali:

- la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso l'Istituto;
- la costituzione a favore del Comune di ipoteca di 1° grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito del Comune;
- la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli artt. 978 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune acquisirà tali ulteriori contribuzioni, solo qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

Art. 9 - Iscrizione ipotecaria

Nel caso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto.

Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite.

L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla Tesoreria del Comune l'intero valore dei crediti vantati dal Comune stesso.

Art. 10 – Cessazione del servizio di ricovero

Al momento della cessazione del servizio di ricovero a favore dell'utente (dimissioni, decesso, abbandono volontario o altro) il Comune quantifica quanto dallo stesso anticipato per il ricovero in struttura al netto dei relativi incassi e, a seguito di apposita valutazione, recupera le somme corrisposte dal Comune nel periodo anteriore alla data di cessazione del servizio a favore dell'utente.

Art. 11 – Richiesta di intervento economico e istruttoria della domanda

La richiesta di intervento economico da parte del Comune di Altavalle ad integrazione della retta per inserimento in R.S.A. deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione al Comune di Altavalle utilizzando la modulistica appositamente predisposta. La domanda può essere alternativamente sottoscritta da:

- beneficiario;
- tutore, curatore, amministratore di sostegno;
- d'ufficio in caso d'urgenza.

Alla domanda, redatta sulla modulistica predisposta dal Comune, deve essere allegata copia della valutazione della competente U.V.M. - Unità valutativa multidisciplinare dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari rispetto al bisogno di ricovero stabile in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).

Se l'utente, a seguito della definizione della sua situazione economico/patrimoniale, non risulta in grado di far fronte autonomamente alla copertura totale della retta, si richiede l'attestazione dell'I.S.E.E. "standard" o "ordinario" ai soggetti tenuti secondo l'art. 3.

Nel caso l'interessato sia già in possesso di attestazione I.S.E.E. "standard" o "ordinario" in corso di validità, anche in copia, può produrla dichiarando presso quale ufficio della Pubblica Amministrazione è depositato l'originale.

Il Comune provvede a determinare il termine ultimo per la presentazione della predetta certificazione I.S.E.E., tenendo in considerazione i tempi necessari alla modifica del nucleo anagrafico a seguito dell'inserimento in struttura dell'utente.

In caso di mancata presentazione di una delle attestazioni I.S.E.E. "standard" o "ordinario" da parte dei familiari individuati dall'art. 3 viene applicata l'aliquota per valori di I.S.E.E. superiore a Euro 41.000,00.

Inoltre devono essere utilizzati per la copertura della retta anche i beni mobili dell'utente con ammontare inferiore ad Euro 2.500,00, altrimenti mantenuti nella disponibilità del medesimo per le spese di carattere straordinario od eccezionale che vanno al di là delle strette esigenze personali.

L'utente, o chiunque ne abbia titolo, ha sempre la possibilità di proporre l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

L'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'utente che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo dell'utente stesso al momento della cessazione del servizio di ricovero.

Art. 12 - Assunzione dell'onere della retta

La Giunta comunale esaminata la documentazione di cui ai precedenti articoli ed effettuati se del caso i necessari controlli, anche secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, acquisite le dichiarazioni relative agli impegni degli interessati, e constatato che è presente copia della valutazione della competente U.V.M. - Unità valutativa multidisciplinare dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari rispetto al bisogno di ricovero stabile in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), assume formale provvedimento di impegnativa di ricovero, determinando nel contempo la misura degli oneri a carico del Comune.

L'impegno decorre dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria per la determinazione dell'eventuale quota di contribuzione del Comune di cui al presente regolamento. Qualora non sia presentata tutta la documentazione, compresa quella di cui all'art. 3, il Comune provvede a sollecitare i soggetti tenuti alla presentazione della documentazione a corredo della domanda, lasciando un termine di trenta giorni. In mancanza della documentazione di cui all'art. 3, il Comune provvede secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 7 assumendo formale provvedimento di impegnativa di ricovero, fatto salvo il successivo recupero della quota dei soggetti tenuti ai sensi degli artt. 433 e 438 del Codice Civile.

All'atto del decesso dell'ospite, per il quale il Comune ha assunto impegnativa di ricovero, la stessa Amministrazione comunale inviterà la R.S.A. interessata a comunicare agli eredi, nonché al Comune stesso, eventuali depositi in numerario o a risparmio che fossero depositati presso l'Ente.

Art. 13 – Anticipazione della quota a carico dell'utente

In casi particolari nei quali la capacità contributiva dell'utente è in corso di definizione, il Comune comunica alla R.S.A. quanto quest'ultima deve in via provvisoria recuperare mensilmente dall'utente ed eventualmente interviene economicamente secondo le informazioni disponibili.

Non appena definita la capacità contributiva dell'utente, il Comune comunica alla R.S.A. l'importo da porre a carico mensilmente dell'utente e procede a recuperare dallo stesso gli importi nel frattempo anticipati che l'utente avrebbe dovuto versare.

Nel caso in cui l'utente non sia in grado di collaborare e non vi sia il supporto dei familiari, ma emerga dagli elementi acquisiti la possibilità dell'esistenza di patrimonio mobiliare che modificherebbe l'intervento economico, il Comune, al fine di verificarne la consistenza mentre interviene economicamente in anticipazione, si attiva per la nomina dell'Amministratore di sostegno, curatore o tutore.

Art. 14 - Variazioni della situazione economico/patrimoniale dell'utente in caso di integrazione della retta da parte del Comune

L'utente è tenuto a segnalare tempestivamente (di norma nel termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento) al Comune ogni variazione delle entrate e del patrimonio che incida sull'intervento economico al fine della rideterminazione dello stesso. L'onere della relativa comunicazione all'Ufficio comunale è in capo all'utente o chi per esso (familiare, amministratore di sostegno, ecc.).

La mancata comunicazione può comportare la percezione di indebiti vantaggi e conseguente responsabilità penale.

Periodicamente e a campione il Comune verifica pensioni dell'utente, nuove entrate ed incrementi della situazione patrimoniale (es: l'acquisto di un'eredità). Nel caso in cui l'intervento economico del Comune vada rimodulato, comunica alla R.S.A. il nuovo importo minimo mensile da recuperare dall'utente e procede a recuperare eventuali importi pregressi che l'utente avrebbe dovuto versare. Il Comune si attiva nelle sedi opportune allorché la mancata comunicazione delle variazioni possa integrare una fattispecie di reato.

In applicazione dell'art. 2740 del Codice Civile, qualora l'utente entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta, previo rimborso al Comune di quanto dallo stesso eventualmente anticipato.

Art. 15 - Variazioni del nucleo familiare e/o della situazione economico/patrimoniale per i soggetti di cui all'art. 3

In caso di variazione del nucleo familiare è possibile richiedere ai C.A.F. una nuova certificazione I.S.E.E. "standard" o "ordinario".

In caso di variazione rilevante e significativa della situazione economico/patrimoniale è possibile richiedere una nuova certificazione I.S.E.E. "standard" o "ordinario", presentando ai C.A.F. la nuova situazione.

È inoltre possibile presentare - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 - il cosiddetto I.S.E.E. "corrente" dell'intero nucleo familiare qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore (per variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale) e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle variazioni peggiorative della situazione lavorativa indicate nell'articolo medesimo.

Il Comune provvede alla ridefinizione della capacità contributiva dell'utente di cui l'art. 4 con valenza dal mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli interessati.

Art. 16 – Variazione della retta della struttura

La variazione della retta della struttura implica per gli ospiti che pagano l'intera retta mensile l'adeguamento dell'importo da versare alla struttura di ricovero. Parimenti la medesima variazione comporta automaticamente l'aggiornamento dell'intervento del Comune.

Art. 17 – Esonero al concorso della retta

La Giunta comunale, in presenza di documentata richiesta da parte di ospiti o di loro familiari tenuti agli alimenti può adottare motivati provvedimenti di riduzione temporanea o di estinzione totale dei concorsi o rimborsi dovuti, ai sensi del presente Regolamento, quando si verificano circostanze tali da comprovare l'impossibilità per i richiedenti di far fronte agli impegni assunti.

Art. 18 – Controllo delle dichiarazioni

Il Comune effettua controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.